



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche
di Gorizia

Via Morelli, 38
34170 - Gorizia

Regolamento per l'utilizzo del marchio e richiesta del patrocinio

Approvato dal Comitato Centrale FNOPI in data 14/02/2020 (prot. p-1467/I.02)

Revisioni

<i>n° revisione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Approvazione</i>
<i>0</i>	<i>Prima emissione</i>	<i>del. 21/2019</i>

Regolamento per l'utilizzo del marchio dell'OPI di Gorizia

Preambolo

Al fine di

- Promuovere l'immagine della FNOPI e degli Ordini provinciali;
- Qualificare la comunicazione degli Ordini provinciali presso gli iscritti agli Albi;
- Promuovere e favorire il progresso culturale e l'aspetto deontologico;
- Contraddistinguere la certificazione dei crediti ECM acquisiti dai professionisti;

la FNOPI ha richiesto alla Società Italiana Brevetti la registrazione di due marchi comprensivi dell'acronimo FNOPI e dell'acronimo OPI che è stata concessa rispettivamente con n. 17926714 per la FNOPI e n.17926722 per gli OPI.

Con la delibera del Comitato Centrale del 14 dicembre 2018 sono state approvate le seguenti Linee guida dirette a disciplinare le procedure di rilascio, uso e diffusione del marchio identificativo della FNOPI e degli Ordini.

Art. 1 Registrazione

1. La FNOPI ha registrato presso la Società Italiana Brevetti i marchi descritti all'art. 2.
2. Esclusiva titolare dei marchi e di tutti i diritti, commerciali e non sui medesimi, è la FNOPI con sede in Roma. Essi identificano e contrassegnano rispettivamente gli uffici, ogni tipo di materiale e le iniziative della FNOPI e degli Ordini.
3. L'uso del marchio contenente l'acronimo FNOPI è autorizzato esclusivamente dal Comitato centrale della FNOPI, mentre l'uso del marchio contenente l'acronimo OPI è autorizzato

dai Consigli direttivi nei limiti di cui all'art. 4.

Art. 2 Descrizione del marchio

1. I marchi registrati sono così identificati:

- il primo (n. 17926722 del 27/11/2018) contiene graficamente i tre elementi che identificano gli Ordini provinciali ovvero:
 - a. la fiamma con all'interno una croce (colore rosso);
 - b. le mani (colore verde);
 - c. l'acronimo OPI;

Ai fini delle presenti Linee guida gli OPI devono utilizzare esclusivamente il marchio con l'acronimo OPI i cui applicativi sono stati inviati con la circolare n. 63/2018 sull'immagine coordinata e con successiva PEC con allegato il marchio vettoriale che comunque si allega alle presenti Linee guida.

- il secondo (N. 17926714 del 29/11/2008) contiene graficamente i tre elementi che identificano la FNOPI ovvero:
 - a. la fiamma con all'interno una croce (colore rosso);
 - b. le mani (colore verde);
 - c. l'acronimo FNOPI.

Art. 3 Proprietà del marchio

1. La titolarità dei due marchi di cui all'art. 2 non è cedibile né trasmissibile a terzi ed è strettamente connessa alla identificazione della FNOPI e degli Ordini provinciali.
2. L'uso dei marchi da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione da parte rispettivamente della FNOPI o degli Ordini è tassativamente vietato.

Art. 4 Finalità dell'uso del marchio

*Regolamento per l'utilizzo del marchio e richiesta del patrocinio
dell'OPI di Gorizia*

1. Finalità della divulgazione e dell'uso del marchio sono:

- Promuovere l'immagine della FNOPI e degli Ordini provinciali;
- Qualificare la comunicazione degli Ordini provinciali presso gli iscritti agli Albi;
- Promuovere e favorire il progresso culturale e l'aspetto deontologico;
- Contraddistinguere la certificazione dei crediti ECM acquisiti dai professionisti;

**Art. 5
Ordini Provinciali**

1. Con Delibera del 14 dicembre 2018 il Comitato Centrale ha deciso di concedere l'utilizzo gratuito del marchio con l'acronimo OPI (n. 17926722) agli Ordini provinciali per le iniziative rientranti nell'ambito delle attività istituzionali o di promozione delle stesse come determinate dalla normativa vigente ed opportunamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

2. Gli OPI devono utilizzare il marchio nel rispetto delle finalità di cui all'art. 4 e qualora ne autorizzino l'uso da parte di terzi sono direttamente responsabili in caso di utilizzo non conforme.

**Art. 6
Concessione del patrocinio**

1. *L'OPI può concedere patrocini ad iniziative locali di interesse per i propri iscritti e quindi concedere altresì l'uso del Marchio.*

2. Le domande di patrocinio devono essere formulate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

4. *Il patrocinio e l'uso del marchio avviene secondo le modalità descritte nella Circolare n. 1/2012 della FNOPI:*

- *l'OPI delibera la concessione del Patrocinio ad una iniziativa locale di interesse;*
- *lo comunica tramite PEC alla Federazione che ha n. 5 giorni lavorativi dal pervenimento per concedere l'utilizzo del Marchio. Trascorsi inutilmente i 5 giorni lavorativi, si intende concesso l'utilizzo del Marchio da parte dell'Ordine richiedente per silenzio assenso.*

5. Il patrocinio è concesso con lettera del Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 7
Durata**

1. La durata delle presenti Linee guida è illimitata, fatto salve le prescrizioni di legge sulla durata delle privative derivanti dal marchio.

**Art. 8
Uso del marchio**

1. La FNOPI può concedere a soggetti pubblici o privati l'uso del marchio per attività ritenute di interesse istituzionale e nel rispetto del Regolamento per la concessione dei patrocini vigente.

**Art. 9
Uso del simbolo**

1. Il solo simbolo composto dai due elementi della fiamma con all'interno una croce (colore rosso) e delle mani (colore verde), senza acronimo, è segno identificativo e distintivo dell'esercizio della professione infermieristica da parte degli iscritti ai relativi albi tenuti dagli Ordini provinciali.

2. I professionisti regolarmente iscritti all'albo possono utilizzare ed adottare il simbolo di cui al presente articolo ai fini dell'esercizio della professione e nei limiti della normativa sulla pubblicità e nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee guida per gli Ordini provinciali sulla pubblicità dell'informazione sanitaria vigenti.

3. Ogni utilizzo illegittimo potrà essere sanzionato quale illecito deontologico dall'Ordine di appartenenza.

Art. 10 Tutela

1. La FNOPI perseguirà a termini di legge e di norme disciplinari interne chiunque usi il marchio senza preventiva autorizzazione ovvero impropriamente o in maniera difforme dalle presenti Linee guida.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il seguente regolamento è stato approvato in data 21/03/2019 con delibera n. 22/2019.

2. Il presente regolamento è valido fino ad un decennio dalla data di approvazione, nella fattispecie dal 21/03/2019, salvo modifiche rese necessarie da sopravvenute norme di legge. Allo scadere del termine, il regolamento resta comunque in vigore fino all'adozione del nuovo regolamento, ove ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.